

tica ch'egli ha mosso ai principi, talvolta eccessivi, dell'ottantanove; ma è giusto anche rilevare che la legge delle Guarentigie, pur nella sua imperfezione, ha tentato veramente di offrire allo Stato, in forma perfettamente italiana, uno strumento per dimostrare il suo alto rispetto verso la missione religiosa della Chiesa cattolica. Oggi la legge delle Guarentigie è caduta, ma essa non perde per questo il suo valore sostanziale, che è soprattutto un valore ideale.

Detto questo, io rilevo che da tutto quanto è stato esposto in questa discussione, mi sembra che si possa veramente giungere, ad una integrazione e ad un completamento di quella che fu la formula cavourriana, che è stata qui rievocata autorevolmente dai colleghi Ercole e Martire.

Quando a Cavour, nel 1861, apparve ormai evidente la necessità di dare una soluzione al grave problema che si affacciava all'Italia, quello di portarsi nella sua capitale, in Roma, di fronte alla Chiesa universale, egli escogitò, nella sua alta mente, quella formula: « libera Chiesa in libero Stato », che servì a creare la legge delle guarentigie e che aiutò, in una fase di transizione, ad attenuare l'asprezza dei rapporti fra Stato e Chiesa. Indubbiamente quella formula era imprecisa, era imperfetta. Essa non poteva servire a risolvere completamente il problema delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Oggi gli Accordi lateranensi ci consentono di correggere e di completare quella formula; poichè essi ci inducono a precisare la giusta via della soluzione in un'altra formula più comprensiva e più completa: « Chiesa libera e sovrana, Stato libero e sovrano ». Ed è appunto nella assoluta e completa sovranità della Chiesa, di fronte all'assoluta e completa sovranità dello Stato, che si possono trovare anche le linee per un migliore assetto dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Quindi io faccio elogio al Governo italiano, che ha avuto il coraggio, nel Trattato e nel Concordato, di dare alla Chiesa tutto quanto era necessario per rendere veramente visibile e piena questa sovranità; come d'altra parte io sento il bisogno di elogiare il ministro Rocco, che, in un disegno di legge che dovremo tra breve discutere, quello che si riferisce ai culti ammessi nello Stato, ha creduto di dover ripetere quel principio che era nella legge delle guarentigie: il principio per cui si dichiara che la discussione in materia religiosa è pienamente libera.

E con questo io correggo anche un piccolo errore di stampa, che i camerati hanno

senza dubbio rilevato e corretto per conto loro nella mia relazione, là dove, sulla fine invece di dire: « Il disegno di legge Rocco sui culti ammessi » dice « il Concordato ».

Non è evidentemente il Concordato che ha posto il principio della libertà della discussione religiosa, ma è la legge Rocco, che integra in questo e completa il diritto italiano, il quale, in questo punto, sarebbe stato altrimenti manchevole.

Con questo, nell'attesa del discorso del Duce, che fisserà i principi delle nuove relazioni fra lo Stato e la Chiesa, io formulo l'auspicio, che, come il dissidio tra lo Stato e la Chiesa ha portato gravi danni al popolo italiano, questa conciliazione sia un motivo di più alla grandezza dell'Italia, sapientemente guidata verso i suoi maggiori destini (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a lunedì.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole ferrovie in Abbazia. (152)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

MORELLI GIUSEPPE, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle comunicazioni e dell'economia nazionale, per conoscere se è loro intendimento precorrere con leggi l'azione della Camera corporativa nel determinare i centri nazionali su cui gravitano le produzioni ortofrutticole.

« Ed in caso affermativo per questa prima parte, chiedo se i Consigli provinciali della economia, gli organismi corporativi e gli enti locali furono tutti interpellati per stabilire un piano di studio statistico su cui pronunciare una delicatissima sentenza di politica economica. Sicuro che il proposito dei Ministri